

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CACCHIOLI, BENAGLIA, BALDINI, SPORA,
SPIGAROLI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1973

Soppressione della prova di granulometria nell'accertamento delle caratteristiche degli sfarinati di grano

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 580 del 4 luglio 1967, all'articolo 9, stabilisce le caratteristiche degli sfarinati di grano duro, semole e semolati, e per la semola introduce un valore granulometrico da accertare attraverso una prova di stacciatura.

Il valore granulometrico della semola e la relativa prova furono introdotti nel disegno di legge che poi sarebbe diventato la legge n. 580 allo scopo di controllare in qualche modo la composizione delle semole, verificare cioè se ad esse fossero stati aggiunti o meno, fraudolentemente, degli sfarinati di grano tenero: la tecnica del tempo non consentiva altro procedimento allo scopo.

È noto che gli sfarinati di tenero non hanno una struttura granulare ma piuttosto pulverulenta e comunque, se granulare, minutissima, per cui imponendo allo sfarinato di raggiungere una granulazione determinata, che poteva essere rilevata grazie alla prova di stacciatura, potevasi introdurre un elemento obbligante e di controllo sulle caratteristiche dello sfarinato esaminato e, in relazione, ipotizzare la frode.

Negli ultimi anni le tecniche analitiche hanno segnato dei grandi progressi, grazie ai quali è oggi possibile, con determinati metodi di analisi detti elettroforetici, accertare con grande sicurezza la presenza di sfarinati di tenero, non solo nelle semole ma anche nei semolati e nelle paste alimentari, per le quali ultime i controlli non sono più possibili attraverso la prova granulometrica.

Queste scoperte, oltre che rendere superato e superfluo il metodo granulometrico, consentono di liberare sul piano tecnico e commerciale la produzione di semole di fine granulometria che i pastifici richiedono per il progresso dei procedimenti di pastificazione.

È noto infatti che la semola di grossa granulazione prodotta dal molino e messa in commercio in corrispondenza ai valori indicati nell'articolo 9 della legge n. 580 del 1967 è dal pastificio utilizzatore ridotta a granulazioni più fini per molte ragioni tecnico-produttive: ridurre i tempi d'impasto, migliorare l'aspetto delle paste prodotte, riuscire alla assenza di punti bianchi conser-

vando nello sfarinato la presenza di parti molto ricche di proteine che attualmente sono scartate.

Non soltanto, ma la liberazione delle semole dagli attuali vincoli granulometrici consente al molino di svolgere esso stesso quella raffinazione cui allo stato delle cose provvede e può provvedere soltanto il pastificio.

Nell'industria molitoria i diagrammi di lavorazione debbono essere « lunghi », cioè tali da pulire al massimo lo sfarinato in numerosi e successivi passaggi sui laminatoi e *plansichters*.

Il prodotto che si ottiene è più fino in senso granulometrico e, qualitativamente, con ridotto contenuto di crusca. Migliora l'aspetto del prodotto, aumentano le rese e il grano viene utilizzato al limite massimo possibile.

In conclusione, premesso che l'abbandono del vincolo granulometrico come è stabilito dall'articolo 9 della legge n. 580 del 1967 non applica una liberazione della possibilità di

impiegare fraudolentemente sfarinati di tenero al posto del duro, perchè alla prova di granulometria utilmente saranno sostituiti i metodi di analisi oggi conosciuti e praticati, la soppressione di quella prova comporterà un beneficio economico certo, tanto per l'industria della molitura quanto per l'industria della pastificazione.

Le istanze tecniche più qualificate della pubblica amministrazione (Istituto nazionale della nutrizione, Istituto superiore di sanità, Laboratorio chimico centrale delle dogane, Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) hanno esaminato il problema nel corso del 1971 e si sono all'unanimità pronunciate nel novembre di tale anno a favore della soppressione pura e semplice della prova granulometrica prevista dall'articolo 9 della legge n. 580 del 1967.

Convenendo in tale senso i proponenti hanno redatto il disegno di legge, in un articolo unico, che modifica l'articolo 9 della legge n. 580 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è soppressa la nota in calce alla tabella: « Valore granulometrico alla prova di staccatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento ».

È soppresso del pari il secondo comma del predetto articolo 9.

Nel terzo comma dello stesso articolo, infine, è soppressa la frase: « tale produzione non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra ».